

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.L., nato a, avverso la decisione in data 17/7/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione;

Il ricorrente, avv. G.L., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. E. O. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo in parziale accoglimento del ricorso l'irrogazione della sanzione della sospensione per anni tre;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino negli anni dal 2012 al 2014 era destinatario di una serie di esposti volti a richiedere l'accertamento delle disciplinari responsabilità dell'avvocato G.L..

Nello specifico con esposto del 08.03.2012 il sig. P.M. segnalava al COA di Torino che l'avvocato L., al quale aveva conferito mandato professionale avente ad oggetto il recupero del credito dallo stesso vantato nei confronti della società a responsabilità limitata B., dopo aver ottenuto una sentenza favorevole per la quale la società convenuta avrebbe dovuto corrispondergli euro e dopo aver raggiunto un accordo affinché detta società versasse il dovuto in rate mensili all'avvocato L., non provvedeva, seppur richiesto, a resocontare le somme ricevute. L'esponente, inoltre rappresentava di essere stato destinatario di una intimazione di pagamento, per euro in conto onorari, da parte dell'avvocato L. e di aver ricevuto ricorso per sequestro conservativo, rigettato dal Tribunale di Torino in quanto le somme ivi richieste erano state in parte già pagate ed in parte oggetto di altro titolo esecutivo. Di essere stato, altresì, destinatario di procedura monitoria e poi di pignoramento presso terzi.

Il signor M., quindi, assumeva che l'avvocato L. avesse trattenuto indebitamente delle somme incassate in ragione dell'accordo con la società B. srl al fine di pignolare, in mancanza di preventivo pagamento dei propri onorari da parte del cliente.

Con delibera del 18.12.2012 il COA di Torino delibera l'apertura del procedimento disciplinare n. 78/2012 col seguente capo di incolpazione nei confronti dell'avv. L. per *“violazione degli artt. 5, doveri di probità, dignità e decoro, 6 dovere di lealtà e correttezza, 44 compensazione, e 46 azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso, per non aver consegnato nell'agosto 2011, nel settembre 2011, e successivamente, alla propria parte assistita, M. P., le somme percepite in nome e per conto dello stesso, dai signori B. e F., soci della società B. e F., in forza di una transazione avvenuta tra il sig. M. e i suddetti; per non aver consegnato al proprio assistito il deconto delle somme percepite In suo nome; per aver promosso una azione cautelare per il sequestro conservativo*

presso di sé delle somme ricevute in nome e per conto del proprio assistito. In Torino dall'agosto 2011".

Nei confronti dell'avvocato L. venivano presentati altri esposti aventi tutti ad oggetto le modalità, poco professionali, di condurre colloqui aventi ad oggetto lo svolgimento della pratica professionale da parte di alcune praticanti avvocato.

In particolare, con esposto depositato il 19.12.2013 la dott.ssa L. M. narrava di essere stata contattata in data 30.09.2013 dall'avvocato L. per un colloquio; colloquio che si svolgeva, a dire della esponente, in maniera molto poco professionale e al quale seguivano una serie di insistenti chiamate da parte dell'avvocato L.. Quest'ultimo nel momento in cui la dott.ssa M. gli aveva comunicato di aver deciso di svolgere la pratica professionale presso altro studio perché più vicino alla propria abitazione, le offriva di concederle in locazione un alloggio nelle immediate vicinanze del proprio studio professionale e di accompagnarla tutte le sere. La M. opponeva un fermo rifiuto al quale seguiva altra chiamata telefonica alla quale la dott.ssa M. non rispondeva.

Il COA procedente, visti i fatti, con delibera del 22.04.2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare n. 28/2014 e per l'effetto formulava il seguente capo di incolpazione: *"per a) aver violato gli artt. 5 e 22 cdf, anche in relazione all'art. 60 stesso codice, ponendo in essere una condotta caratterizzata da atteggiamenti contrari alla probità, dignità e al decoro professionali e comunque per aver tenuto comportamenti molesti e non graditi – quali l'aver insistentemente sollecitato la dott.ssa M. a svolgere la pratica presso il suo studio, con modalità tali da turbare la serenità e la vita di relazione della stessa, che a lui si era rivolta per un colloquio relativo allo svolgimento della pratica forense; b) aver indebitamente sottratto, dall'apposito faldone predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il personale curriculum ivi depositato dall'esponente, in tal guisa ingiustamente privata della possibilità di avere gli auspicati contatti lavorativi. In Torino dal 30 settembre 2013".*

Inoltre con esposto del 22.11.2013 la dott.ssa G. N. riferiva di essere stata contattata dall'avvocato L. per un colloquio e che durante il detto colloquio, svoltosi di sicuro in maniera poco professionale, il L. in maniera del tutto immotivata le poneva una mano sulla spalla ed insistentemente le chiedeva notizie circa la sua vita sentimentale e se fosse fidanzata, allorquando la N. rispondeva in maniera affermativa il L. cambiava atteggiamento, più distaccato e freddo.

Visto l'esposto il COA chiedeva chiarimenti all'avvocato L. il quale chiedeva archiviarsi l'esposto in ragione della non rilevanza deontologica della propria condotta in quanto durante un colloquio le informazioni sulla vita privata "hanno certamente valore nella scelta di un collaboratore".

Al Consiglio, comunque, era pervenuto in data antecedente al deposito della dott.ssa G. N. ed in articolare il 24.04.2013 altro esposto firma della dott.ssa F. R. la quale si doleva di comportamenti tenuti dall'avvocato L. aventi il medesimo tenore di quelli della vicenda N.. A questo punto il Consiglio, sentito l'avvocato L. e non reputando di poter archiviare gli esposti ricevuti, con delibera del 22.04.2014 apriva il procedimento disciplinare n. 29/2014 e per l'effetto formulava il seguente capo di incolpazione: *"a) aver violato gli artt. 5 e 22 cdf, anche in relazione all'art. 60 stesso codice, ponendo in essere una condotta caratterizzata da atteggiamenti contrari alla probità, dignità e al decoro professionali e comunque per aver tenuto comportamenti molesti e non graditi - quali l'aver immotivatamente posto una mano sulla spalla dell'esponente nel corso di un colloquio avuto con la stessa nel proprio studio; l'aver insistentemente chiesto all'esponente notizie relative alla sua vita sentimentale - tali da turbare la serenità e la vita di relazione della dott.ssa G.N., che a lui si era rivolta per un colloquio relativo allo svolgimento della pratica forense; b) aver indebitamente sottratto, dall'apposito faldone predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il personale curriculum ivi depositato dall'esponente, in tal guisa ingiustamente privata della possibilità di avere gli auspicati contatti lavorativi; per quanto riguarda il secondo esposto di aver violato gli artt. 5 e 22 cdf, anche in relazione all'art. 60 stesso codice, ponendo in essere una condotta caratterizzata da atteggiamenti contrari alla probità, dignità e al decoro professionali e comunque per aver tenuto comportamenti molesti e non graditi - quali l'aver dato un bacio sulla guancia dell'esponente dopo averle preso il volto con entrambe le mani; aver fatto chiaramente intendere all'esponente che avrebbe preferito essere lui il suo conoscente-fidanzato; aver effettuato, nei giorni 17 e 18 aprile 2013, ripetute chiamate telefoniche indirizzate all'utenza personale dell'esponente, in quel momento fuori casa, chiedendo insistentemente alla madre della dott.ssa R. di fornirgli il numero di telefono cellulare della figlia - tali da turbare la serenità e la vita di relazione della dott.ssa R. F., che a lui si era rivolta per un colloquio relativo allo svolgimento della pratica forense; in Torino dal 16 aprile 2016".*

Infine, con esposto depositato in data 25.03.2014 la dott.ssa R. rappresentava di aver svolto un colloquio presso lo studio dell'avvocato L. affinché potesse ivi svolgere la pratica forense. Detto colloquio si svolgeva in maniera non del tutto professionale avendo usato il L. toni confidenziali nel chiamarla "C." e nell'essersi preso la licenza di avvicinarsi alla stessa per toglierle gli occhiali da vista e consigliarle di non indossarle per essere più bella senza. Inoltre la contattava anche nei giorni seguenti.

Il COA, richiesto ed ottenuto chiarimenti da parte dell'avvocato L., non reputando l'esposto meritevole di archiviazione provvedeva a deliberare, con provvedimento del 27.06.2014, il

procedimento disciplinare n. 36/2014 e per l'effetto formulava il seguente capo di incolpazione: *“aver violato gli artt. 5 e 22 cdf, anche in relazione all’art. 60 stesso codice, ponendo in essere una condotta caratterizzata da atteggiamenti contrari alla probità, dignità e al decoro professionali a) per aver tenuto comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la serenità e la vita di relazione della dott.ssa R. C., da lui convocata nel proprio studio nel luglio 2013 per un colloquio relativo allo svolgimento della pratica forense, nell’occasione prendendola a chiamare, con evidente quanto ingiustificato eccesso di confidenza, con il diminutivo “C.”, ponendole per giunta domande che esulavano dal suo percorso professionale e chiedendole, tra l’altro, perché ella portasse gli occhiali da vista, arrivando financo a sporgersi dalla scrivania ed a toglierle gli occhiali, affermando che era molto più bella senza e che pertanto non avrebbe dovuto indossarli; b) avere, nei giorni successivi al colloquio del luglio 2013, conclusosi con il rifiuto, da parte della dott.ssa R., della proposta di lavoro, ripetutamente chiamato al telefono la stessa per chiederle di effettuare un colloquio presso il suo studio costringendola così a ricordargli che il colloquio era già avvenuto: c) l’aver nuovamente chiamato al telefono al dott.ssa R. in data 21/3/2014 per chiederle con insistenza la disponibilità ad un colloquio in tal modo costringendo la medesima a troncare la telefonata; d) per aver indebitamente sottratto, dall’apposito faldone predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il personale curriculum ivi depositato dall’esponente, in tal guisa ingiustamente privata della possibilità di avere gli auspicati contatti lavorativi. In Torino dal luglio 2013.”.*

I decreti di citazione a giudizio disciplinare per le incolpazioni di cui sopra sono stati tutti notificati per la data del 17 luglio 2014 ed alla seduta i procedimenti sono stati riuniti. Assunti quali testimoni le esponenti N., M., F. R. e R., nonché il signor E. M. figlio dell’esponente P.M., il COA di Torino ha assunto la decisione dichiarando responsabile l’avv. G.L. dei fatti di cui ai capi d’incolpazione ed ha applicato la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo. A tal convincimento il COA perveniva in quanto riteneva documentalmente provati i fatti di cui al proc. disc. n. 7872012 a firma M. e per aver confermato le esponenti, in sede di escussione testimoniale, quanto dichiarato nei rispettivi esposti. Inoltre, l’incolpato non aveva fornito alcuna prova contraria.

La decisione, pubblicata in data 04/02/2015 è stata notificata all’incolpato il 19/02/2015.

MOTIVI DEL RICORSO

Con tempestivo ricorso depositato alla Segreteria del COA Torino in data 10/03/2015, l’avv. G.L. in proprio ha proposto opposizione avverso la decisione proponendo due motivi di doglianza riferiti, rispettivamente, all’incolpazione di cui al capo 78/2012 inerente la

compensazione dei suoi crediti con i denari versati dal debitore del cliente nell'ambito della rateazione concordata, ed alle incolpazioni scaturite dagli esposti delle aspiranti praticanti cui aveva offerto un colloquio.

Quanto al primo, il L. rileva che artefice del rifiuto del pagamento delle sue spettanze era stato il figlio del cliente e non il cliente in persona con cui l'accordo era stato stipulato, e conclude chiedendo l'annullamento della sanzione o quanto meno la sua riduzione; quanto al secondo motivo invoca la sua buona fede e la assenza di volontà offensiva nei confronti delle aspiranti collaboratrici e rimarca il comportamento contrito innanzi al Coa, segno del pentimento. Ricorda infine il L. la sua età, l'irreprensibile trascorso professionale e le sue scuse e conclude chiedendo la revisione della sanzione e la sua attenuazione nella sospensione dall'attività professionale per anni uno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La disamina dei fatti posti a base degli illeciti contestati al ricorrente dal COA di Torino può essere ripartita in due parti.

La prima attiene alla ritenzione delle somme versate dalla società debitrice del cliente M. all'avv. L. in pagamento dei compensi maturati, al mancato rendiconto al cliente, ed all'azione intrapresa (ricorso per sequestro presso se stesso) per legittimare la ritenzione. Emerge dai documenti allegati al fascicolo del COA Torino, sia l'autorizzazione del signor P.M. alla società debitrice B. ad effettuare versamenti direttamente su conto intestato all'avv. L., sia l'autorizzazione del M. al difensore a emettere assegni a favore del figlio Enrico: benchè non sia scritto a chiare lettere che gli assegni debbano servire a riversare al M. stesso le somme pagate dalla B., la circostanza emerge tanto dall'esposto quanto dalle difese dell'avv. L..

Ciò non costituisce esimente dalla violazione del divieto posto dall'art. 44 canone I del previgente c.d.f. (*"L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa"*) considerato che non viene dimostrato - né, a dire il vero, nemmeno

adombrato dall'incolpato - il consenso della parte assistita a che l'avvocato trattenesse le somme in pagamento delle sue competenze.

Emerge anzi esattamente il contrario, vale a dire il diniego del cliente alla compensazione e la mancata accettazione della richiesta di pagamento, considerato che l'avv. L., trattenute le rimesse di agosto e settembre ed avuta una discussione sul pagamento dei suoi onorari col figlio del M., aveva ritenuto di agire giudizialmente nei confronti del cliente per sequestrare le somme corrisposte dalla B..

Orbene, considerato il chiarissimo tenore dell'art. 44 cdf previgente, risultano violati tanto il divieto di trattenere somme in pagamento del compenso, in assenza del consenso della parte assistita, quanto l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione del cliente quanto ricevuto.

Né può ritenersi veritiera la circostanza che la vicenda sia stata originata dal venir meno agli accordi da parte del figlio del cliente, poiché è lo stesso cliente, nell'esposto depositato in data 23/01/2012, a dolersi dell'accaduto, negando ogni accordo sulla compensazione. Sul punto, benché l'esponente non sia stato sentito in sede testimoniale, la decisione del COA di Torino appare coerente ed in linea col principio del libero convincimento del giudice della deontologia il quale ha ampio potere discrezionale nel valutare tutte le prove, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in ragione dell'esposto deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (C.N.F. sent. N. 54 del 14 marzo 2015.).

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell'ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare. (Cass. civile, sez. un., 28/10/2015, n. 21948).

Per giurisprudenza consolidata di questo CNF il consenso dell'avente diritto è elemento costitutivo della fattispecie portata dall'art. 44 c.d.f., in ordine alla cui sussistenza il professionista deve fornire la prova certa, oggettiva e verificabile. (Consiglio Nazionale Forense 11 novembre 2009 n. 117). Il valido consenso deve essere prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente stesso conoscere l'esatto contenuto della propria obbligazione (Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2015 n. 101). Diversamente, il professionista si trova nella censurabile condizione di avere trattenuto illegittimamente le somme percepite nell'interesse della parte assistita. Va, oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione non è esonerato dall'obbligo di

rendiconto, ma deve anzi - ed a maggior ragione - fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in compensazione (Consiglio Naz. Forense, 20 aprile 2011, n. 53).

Nel caso di specie non risulta neppure – né è stato dedotto dall'incolpato – che egli abbia fornito il doveroso rendiconto anzi emerge che abbia agito direttamente in via cautelare, evidentemente al fine di legittimare la ritenzione. Nemmeno risulta che l'avv. L. abbia rinunciato al mandato prima di dar corso all'azione cautelare, violando in tal modo il precetto di cui all'art. 46 c.d.f. previgente, riprodotto nell'attuale c.d.f. all'art. 34.

Ai fini della sussistenza dell'illecito deontologico è irrilevante la circostanza che il credito dell'avv. L. per le prestazioni professionali vi fosse o fosse stato accertato, come correttamente ha motivato il COA Torino, considerato che neppure vale ad escludere la responsabilità disciplinare del professionista l'eventuale pretesa creditoria da questi vantata nei confronti del cliente, ai fini della sussistenza di un pur fondato diritto di compensazione (C.N.F. 27 settembre 2014 n. 121). In ogni caso, al momento della ritenzione delle somme, il credito dell'avv. L. non era neppure stato accertato giudizialmente né liquidato dal Giudice della causa, né opinato dallo stesso COA, sì che, in assenza di accordo col cliente, il comportamento dell'avv. L. è stato del tutto arbitrario ed in spregio delle norme deontologiche vigenti.

Ne consegue che la responsabilità disciplinare dell'avv. L. per l'incolpazione di cui al n. 78/2012 va confermata.

Per quanto concerne le incolpazioni nn 28 – 29 -36/2014, tutte le circostanze contestate non sono state minimamente smentite dall'incolpato né nelle memorie difensive presentate al COA, né nel corso del procedimento disciplinare, né nel ricorso a questo Consiglio Nazionale. L'avv. L., in contrapposizione all'interpretazione delle insistenze presso le aspiranti collaboratrici come molestie, proposta dal COA Torino, si è limitato a tentare di offrirne una lettura innocente, classificando le attenzioni come gentilezza e soprattutto sottolineando il suo consapevole ripensamento per l'accaduto.

I doveri di probità, dignità e decoro e il dovere di lealtà e correttezza debbono essere rispettati dall'avvocato sempre, nell'esercizio ma anche al di fuori dell'attività professionale. Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, sia che riguardano che non riguardano, *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (cfr Consiglio Nazionale Forense 24 settembre 2015, n. 145).

L'ampia descrizione delle "gentilezze" dell'avv. L. contenuta negli esposti della dott.ssa L. M., R. F., G.N. e C. R. e gli ulteriori elementi emersi in sede di assunzione testimoniale, confermano come l'addebito mosso al L. non si basi su mere labili percezioni soggettive delle esponenti – peraltro quasi tutte tra loro estranee e dunque non influenzatesi reciprocamente - ma su fatti che, oggettivamente, vanno considerati per ciò che sono: comportamenti molesti, caratterizzati da insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione anche pressante nell'altrui sfera di quiete e libertà. In tal senso vanno lette le domande attinenti alla vita sentimentale della aspiranti collaboratrici ma ancor più i contatti fisici con esse (M., R. F. e R.), la proposte di incontro (M.), o di accompagnare a casa (N.), o la visita (R. F.) e le telefonate come quella alla M., alla R. o quelle, ripetute, a R. F..

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 6 giugno 2015, n. 77).

Il particolare disvalore del comportamento assunto dall'avv. L., è dunque contrario ai principi generali di probità, correttezza, decoro che l'avvocato deve rispettare anche al di fuori dell'attività professionale poiché connotano la stessa essenza del ruolo etico e sociale del professionista forense, si avverte in considerazione della posizione che il L. aveva nei confronti delle aspiranti collaboratrici: quella del dominus che avrebbe potuto offrire loro uno studio ove accrescere le loro competenze grazie ai suoi insegnamenti, un avvocato cui tutte si erano rivolte con fiducia aspettandosi non solo rispetto personale nei loro confronti ma un rigore dettato dall'incarico che egli avrebbe dovuto assumere, quello appunto di esempio e guida per la loro formazione professionale.

La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto, ma addirittura nel caso di specie il disagio sofferto dalle esponenti è stato manifestato senz'altro esternamente quanto meno da G.N. e R. F. (cfr deposizioni al COA Torino) e la conoscenza delle reiterate molestie condotte dell'avv. L. ha gettato discredito sulla categoria professionale, in quanto contrarie alla violazione delle regole di corretto comportamento che l'avvocato deve seguire.

La responsabilità disciplinare dell'avv. L. va quindi confermata anche per le incolpazioni di cui ai nn. 28, 29 e 36/2014.

Venendo alla sanzione, è noto che la sanzione della cancellazione non è più prevista dal nuovo codice deontologico entrato in vigore il 15 luglio 2014. Giurisprudenza costante di questo Consiglio, considerata l'indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare, ritiene applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati.

Conseguentemente, in vigenza dell'attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del "tempus regit actum", secondo cui all'illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l'illecito stesso è commesso (in tal senso Cass. SU 15120/2013) anziché quella, successiva, più favorevole all'incolpato, di talché le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (C.N.F. 180/2015, 182/2015, 185/2015). L'interpretazione è peraltro in linea con i principi espressi, nell'ambito del diritto penale, dalla sentenza n. 236/2011 della Corte Costituzionale, nel senso che il principio di retroattività in mitius della legge penale, riconosciuto dalla Corte Europea come corollario di quello di legalità consacrato nell'art. 7 CEDU, concerne tanto i reati quanto le pene che li reprimono. E' peraltro noto che le sanzioni disciplinari, pur di natura amministrativa, abbiano carattere afflittivo al pari di quelle penali e talora anche in misura superiore ove si pensi, ad esempio, all'efficacia interdittiva idonea da incidere pervasivamente non solo sull'attività professionale dell'avvocato ma anche nella sua sfera privata.

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante "per quanto possibile" (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Nel caso di specie trova espressa previsione e conseguente sanzione la violazione del precetto di cui all'art. 44 cdf previgente, oggi trasfusa nell'art. 31, e dell'art. 46, trasfuso nell'art. 34, mentre le ulteriori violazioni dei precetti generali non trovano una espressa declinazione.

Ove l'illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e dei principi generali contenuti nel Titolo I del Codice Deontologico, a mente del quale l'avvocato "deve essere di condotta irreprensibile" (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico.

Nel caso di specie, come si è visto, molteplici sono state le violazioni deontologiche delle quali è stata riconosciuta la responsabilità all'avv. L., concretatesi in una serie di comportamenti anche più gravi rispetto a quelli riferibili alla fattispecie tipizzate, che vengono a costituire una "fattispecie complessa" da sanzionarsi e giudicarsi alla luce dei parametri di cui all'art. 21 del nuovo codice deontologico forense.

Il sistema misto, non tipico ma improntato alla tipicità, viene governato dall'insieme delle norme richiamate (art. 3 c. 3 ed art. 17 c. 1 lett. h L. 247/2012, art. 21 c.d.f.) che dettano i principi utili a circoscrivere il perimetro nel quale ricostruire l'illecito disciplinare non tipizzato, definendone contenuti, portata e conseguenze, pur in assenza di una sanzione prestabilita. Le norme primarie e regolamentari dettano criteri precisi, non derogabili, non aleatori e non discrezionali che permettono di avere piena contezza dell'inculpazione e delle sue conseguenze ed assicurano nell'ambito disciplinare la garanzia che in ambito penale è data dalla assoluta tipicità.

Il codice deontologico forense non è ispirato al rigore del sistema sanzionatorio penale ma al principio secondo cui "in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell'inculpazione viene validamente affidato a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice disciplinare opera" (Cass. SS UU 9057/2005).

Partendo dalla valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato, i criteri di cui all'art. 21 c.d.f. offrono gli strumenti per determinare la sanzione correttamente, erogando sanzione unica pur in presenza di più contestazioni, senza prescindere dal comportamento precedente e successivo al fatto dell'incolpato stesso come prevede lo stesso art. 21 al comma 4.

La resipiscenza del L., a procedimento avviato, si appalesa strumentale alla mitigazione del giudizio e dalla scheda personale dell'incolpato appare una figura del tutto diversa da quella autorappresentata nella difesa, considerati i precedenti disciplinari definitivi tra i quali una pregressa condanna ablativa.

Alla luce quindi delle considerazioni sopra espresse, il Consiglio Nazionale Forense, reputa congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per anni uno.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

conferma la responsabilità disciplinare dall'avv. G.L. per gli illeciti contestati dal COA di Torino e in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione in quella della sospensione per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 gennaio 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria